



PROMEMORIA MAGNIFICO RETTORE

Nuove modalità di assunzione specializzandi nella L. 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Magnifico Rettore

Ritengo utile segnalarLe che con la legge in oggetto sono state introdotte alcune ulteriori fattispecie di assunzione degli specializzandi che si aggiungono a quelle già previste nel decreto legge n.18/2020.

In estrema sintesi ritroviamo:

1. Gli **incarichi di lavoro autonomo/cococo** ora rubricati **ART. 2 BIS CO. 1 LETT. A)** di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, destinati a specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Gli specializzandi incaricati restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medicospecialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.
2. I **contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale** ora rubricati **ART. 2 BIS CO. 1 LETT. B)** destinati a specializzandi, a partire dal terzo anno a condizione che essi si siano utilmente collocati nelle graduatorie separate delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina, da assumere nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica. Per questa fattispecie è al momento attivo il solo accordo con la Regione Lazio.

Si aggiungono con la legge 24 aprile 2020, n. 27:

3. Gli **incarichi individuali a tempo determinato** rubricati **ART. 2 TER** della durata di un anno e non rinnovabili destinati a specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata. Gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento



economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

4. **Gli incarichi provvisori o di sostituzione di MMG rubricati ART. 2 QUINQUES CO. 2 E 4** assegnabili fino alla fine della durata dello stato di emergenza, destinati a laureati in medicina e chirurgia abilitati, "anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione", quindi specializzandi iscritti a qualsiasi anno di corso.

Questi specializzandi possono essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica.

In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, viene sospesa l'erogazione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica.

Previsione analoga è prevista per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, ma per essi non vi è alcun cenno al numero di assistiti superato il quale viene sospesa l'erogazione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica.

Stante quanto sopra avremmo in animo di integrare la Circolare inviata ai Direttori delle scuole di specializzazione per comunicare l'esistenza delle due nuove fattispecie assunzionali e predisporre la modulistica ad hoc per la comunicazione all'amministrazione e alle scuole dell'ottenimento dei suddetti incarichi.

Si invia per eventuali preliminari indicazioni da seguire.

Cordialità

Il Direttore AROF
Giulietta Capacchione